

BOZZE DI STAMPA
13 dicembre 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

Emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

**1.1000/3000/22 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/412 (testo 2), 1.1000/3000/403
(testo 2) e 8.0.30 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1»,
inserire il seguente:*

«Art. 19-ter.1-bis.

*(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di
protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)*

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali

idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/35 (testo 2) (id. 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/93 (testo 2) [id. a 1.1000/15 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/94

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», inserire le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

1.1000/3000/95

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione"».

1.1000/3000/97 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/111 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/114 [id. a 1.1000/3000/134 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/115

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».

1.1000/3000/136 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/135 (testo2), 1.289 (testo 2), 5.97 (testo 2) e 5.0.20 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente

disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/165 [id. a 1.1000/3000/186 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis"».

1.1000/3000/189 (testo 2) [id. 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo*

2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma *1-bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/201 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1-bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».

1.1000/3000/214 (id. a 12.100)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

"*h-bis*) all'articolo 12, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio'."».

1.1000/3000/216 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3.000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti commi:

16-*bis*. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis*, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5"».

1.1000/3000/228

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.1

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civi-

le universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».

1.1000/3000/264

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"».

1.1000/3000/266

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che

possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";

b) al comma 3, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

"*g-bis*) i concessionari delle lotterie istantanee";

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1;

d) al comma 7, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole: "alla cancellazione" sono inserite le seguenti: "e sospensione";

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";

f) al comma 10, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantesimo giorno" e le parole: "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "cessa di avere efficacia"».

1.1000/3000/289 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2, comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/309

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.4.1.

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-*bis* le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/310

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.4-bis.

(Proroga dell'accesso al Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/325 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'Invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/394 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di

Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/395 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione

previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».

1.1000/3000/407

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».

1.1000/3000/410

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2.1. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021."»

1.1000/3000/413 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare

ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/532 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/533 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/536

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».

1.1000/3000/555 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/560 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/559 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti."

"».

1.1000/3000/564 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,

comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

1.1000/3000/573 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) *al capoverso* «Art. 32-ter», *dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

1) quanto a 90 milioni di euro:

a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/586 (testo 3) [id. a 1.1000/3000/391 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/588

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare

ii graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/597

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), premettere la seguente: «0o) alla lettera s), al capoverso "Art. 34." è premesso il seguente:

"Art. 034.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

1.1000/3000/598

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione dette necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1

del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.1000/3000/822 [già 5.0.17 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p), capoverso «art. 22-ter», il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «510 milioni».

1.1000/3000/5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Alla lettera f):

al capoverso Art. 13-ter.5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con scadenza 18 dicembre 2020» con le seguenti: «con scadenza entro il 18 dicembre 2020»;

al capoverso Art. 13-ter.6:

al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 novembre 2020».

Alla lettera g):

al capoverso Art. 15-bis:

ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge», «data di entrata in vigore della presente disposizione» e «data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrono, con le seguenti: «data del 30 novembre 2020»;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Conseguentemente, alla lettera l) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

" All'articolo 15, il comma 9 è soppresso"».

Alla lettera i):

al capoverso Art. 19-ter.2:

al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a far data dal 24 novembre 2020».

Alle lettera m) al capoverso Art. 31-ter.6:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020»;

al capoverso Art. 31-ter.8:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020».

Alla lettera s):

al capoverso Art. 34:

al comma 4, sostituire le parole: «commi 5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «commi 5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: «5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, lettera t), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 9 novembre 2020»;

al comma 9 (rinumerato comma 11), primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8» inserire le seguenti: «del citato articolo 265».

1.1000/3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo il capoverso «Art. 1-bis», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.1.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-bis.2.

(Fondo perequativo)

1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129,

nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-bis.3.

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente: "16-*ter*. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischi o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma".»;

b) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "142 milioni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020, e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono, destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34".»;

d) alla lettera g) dopo il capoverso «Art. 9-bis», è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;

e) alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 12-bis», è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis.1.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

f) alla lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso «Art. 13-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 13-ter.1.

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che

hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3,925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.2.

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-*ter*, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata del racconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.3.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 13-*ter*.4.

(Proroga termini definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.5.

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della

raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13.ter.6.

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e *2-bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma *3-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a *10-quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute."»;

2) *al capoverso* «Art. *13-quater*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «22-bis.» sono inserite le seguenti: «anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché" e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021"»;*

b) *il comma 5 è abrogato;*

g) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

«l-bis) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già

iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020

n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

h) *alla lettera n) capoverso «Art. 17», dopo il n. 2), inserire il seguente:*

«2-bis) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m),

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate è integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a., che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute s.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98

del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sporte Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

i) *alla lettera o) dopo il capoverso «Art. 19-ter» sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19-ter.1.

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19-ter.2

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

1) *alla lettera q) dopo il capoverso «Art. 23-ter», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 23-ter.1.

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010). di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 ai decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"»;

m) alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 31-ter.1.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-ter.2.

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche

in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art. 31-ter.3.

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

Art. 31-ter.4.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento.

Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A."

Art. 31-ter.5.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicura-

tiva, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.".

Art. 31-ter.6.

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nei casi in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che

in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia") ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-*quater* al comma 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 31-ter.7.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa." sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.»;

b) al comma 2, le parole da "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio." sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittaturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.".

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 31-ter.8.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministra-

zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-*quater*, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-*quater* è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

n) *dopo la lettera r) è inserita la seguente: «r-bis) dopo articolo 32, sono inseriti i seguenti:*

Art. 32-bis.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino ai 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 ago-

sto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo, le parole: "di euro 24.615,384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 32-ter.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37

Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

»;

o) *alla lettera s) il capoverso articolo 34 è sostituito dal seguente:*

«Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis.1, 1-bis.2, 3, 6-bis, 12-bis.1, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 15-bis, 17-bis, 31-ter.7, 32-bis, 32-ter, e dai commi 5, 7 e 8 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-ter.7, 32, 32-bis, 32-ter

e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo

1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 69.331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-leg-

ge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*quater*;

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 4, lettera *b*);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-*ter*.7, comma 1, lettera *a*);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 4.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'istituto medesimo.

7. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-*bis*, 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

9. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

10. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

11. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 9. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

12. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»;

p) *alla lettera u) sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:

47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

2) dopo l'allegato 3, sono inseriti i seguenti:

Allegato 4

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%

461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%

461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
--------	----------	---	------

Allegato 5

(articolo 34, comma 4)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	
- COMPETENZA -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840
- CASSA -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	

»;

q) *la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, è aggiunto il seguente elenco:

«Elenco 1 (articolo 23-ter.1, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa;

2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest;
3. Trentino Sviluppo Spa;
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa;
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa;
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finao-sta Spa;
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

1.1000/140 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/41 (testo 2), 1.1000/371 (testo 2), 1.0.61 (testo 2), 7.0.3 (testo 2) e 7.0.4 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/950 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), dopo il capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*quater*. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-*bis* è incrementata fino a un massimo del 95 per cento.»

1.1000/452 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-*quater*» inserire il seguente:*

«Art. 19-*quinquies*.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.».

1.1000/488

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, lettera q), capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1.1000/508

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1.000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis» inserire il seguente:

«Art. 31-bis.1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1000/512 (testo 3 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

alla lettera c) (Art. 3):

al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, che assume la denominazione di "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

aggiungere il seguente capoverso:

«Conseguentemente, al comma 1, le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

alla lettera f) (Art. 9):

al numero 1), sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1»;

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1».

alla lettera g), capoverso Art. 9-bis:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;

Conseguentemente, alla lettera f), (Art. 9)

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera l):

al capoverso Art. 13-quater:

al comma 3, dopo le parole: «Le risorse del fondo» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2» *e sostituire le parole:* «del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «del fondo di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le parole: «finalità previste dal comma 1» *con le seguenti:* «finalità previste dal comma 2».

al capoverso Art. 13-quinquies:

al comma 2, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado»
inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

al comma 5, sostituire le parole: «La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo».

al capoverso Art. 13-nonies:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto» *con le seguenti:* «entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera m):

al capoverso Art. 16-ter:

al comma 1, capoverso Art. 58-bis, comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera o):

al capoverso Art. 19-bis:

al comma 1, capoverso 16-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «Le ordinanze di cui ai commi precedenti» *con le seguenti:* «Le ordinanze di cui al secondo periodo» *e, al quinto periodo, sostituire le parole:* «L'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo»;

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive».

alla lettera p):

al capoverso Art. 22-bis:

al comma 3, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado»
inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla rubrica, sostituire le parole: «chiusura delle scuole» *con le seguenti:* «sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole»;

al capoverso Art. 22-ter:

al comma 3, sostituire le parole: «nonché per le residue risorse» *con le seguenti:* «nonché per l'utilizzo delle residue risorse,».

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1:*

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;

3) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al predetto comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 11-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021,

di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»;

b) *dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-ter.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.»;

c) all'**articolo 3**, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

d) l'**articolo 7** è abrogato;

e) dopo l'**articolo 8**, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

f) all'**articolo 9**, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) al comma 3 la cifra «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7»;

3) al comma 4 la cifra «121,3» è sostituita dalla seguente: «132,4»;

g) dopo l'**articolo 9**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9-ter.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato I e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

h) *all'articolo 12, il comma 7 è abrogato;*

i) *dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione

di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

1) *dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)

1 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-ter.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei ser-

vizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quater*.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinquies*, 22-*bis*, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 1-*bis*, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quinquies*.

(Bonus baby-sitting)

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al

presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* per servizi integrati vi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-sexies.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volonta-

riato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-septies.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13-octies.

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

**"ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMEN-
TO**

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			

8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti"

ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sotto indicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			

8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attraverso un zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	Si	Si, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.

Art. 13-nonies.

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A),";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-decies.

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-undecies.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario COVID-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.»;

m) dopo l'**articolo 16**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16-ter.
(*Quarta gamma*)

1. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto".».

n) *all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) *dopo il comma il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.»;

o) *dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 19-bis.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di *'Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale'*, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-leg-

ge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche patti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 19-ter.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni

e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma *5-bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020."

Art. 19-quater.

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza annata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni,

3. I periodi di Servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma *3-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5, All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

p) dopo l'articolo 22, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

q) dopo l'**articolo 23**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'im-

putato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

Art. 23-ter.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.»;

r) dopo l'**articolo 31**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31-ter.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi."»;

s) l'**articolo 34** è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Disposizioni finanziarie)* - 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3,5, comma 5, 6, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-

sexies, *13-septies*, *13-nonies*, *13-decies*, 15, 16, *16-bis*, 17, *19-quater*, 20, 21, *22-bis*, *22-ter*, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.388,992 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.673,192 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *22-ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 2.150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 22, 32, 9-ter, e 19-quater e dal comma 3, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-leg-

ge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge, 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa»;

t) *l'allegato 1 è sostituito dal seguente:*

«Allegato 1

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
--------------	---

493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900.201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

»;

u) *dopo l'allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%

47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa; articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura: attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Allegato 3 (Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

»;

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

1.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» con le seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» con le seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».

Al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» inserire le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.186

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

1.0.52

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - (*Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili

sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d)*, e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

Art. 3

3.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»

Art. 4

4.0.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera *a*) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

4.0.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».

4.0.12 (id. a 27.0.8)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,

nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-bis";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma i deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debito-

re può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

Art. 5

5.42 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole; "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del com-

ma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020r n. 126».

5.44 (testo 3) [id. a 5.46 e 5.48 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.96 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021, Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

5.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti «valutati in».

Art. 8

8.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

8.0.47 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire li seguente;

«Art. 8-bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore1" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che,

in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».

Art. 9

9.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Art. 10

10.0.21 (testo 2) [id. a 10.0.22 (testo 2), 10.0.27 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.137

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

Art. 12

12.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

Art. 13

13.0.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi

volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

Art. 15

15.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Art. 17

17.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 20

20.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti».

20.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.0.13 (Testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.26 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."».

Art. 21

21.9 (testo 2) [id. a 21.3 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.».

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.»

21.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

Art. 22

22.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici"».

Art. 23

23.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.17 (testo 2) [id. a 23.18 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente; «Le disposizioni di cui al presente comma-si applicano, qualora le parti vi consentano, anche

alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.38

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.40 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42 (id. a 23.0.8 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

23.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese"».

Art. 24

24.7 (testo 2) [id. 24.8 (testo 2), 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-querter. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e

ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 26

26.1 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

27.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. 44.6/1997)

1. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontari, al fon-

do istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza od obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

27.0.9 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 21-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 2-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che; in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad -un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2015, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

Art. 28

28.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

29.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *sostituire le parole: «e che siano stati assegnati», con le seguenti: «o che siano stati assegnati».*

29.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Art. 30

30.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni: «al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2020", con le seguenti: "31 gennaio 2021"».

30.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

30.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Al comma 6, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».

Art. 33

33.0.25 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;

alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;

alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite

dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»;

al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».
